



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE

CASTROLIBERO

SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via S. Valentini, 5 - Castrolibero (CS) 87040
Telefono: 0984.851894 / Fax: 0984.851894

Cod. mecc. CSIC87600B
Cod. fisc. 98078080789

E-mail: csic87600b@istruzione.it
PEC: csic87600b@pec.istruzione.it

Ai docenti neoassunti
Ai docenti tutor
Al sito web

Oggetto: Docenti Neo-assunti. Indicazioni Operative

Il D.M. 850/2017 stabilisce “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 107/2015”. Al fine di supportare l’attività già in atto dei docenti neoassunti si richiama quanto riportato nel citato decreto e si forniscono indicazioni operative.

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato a verificare la padronanza, da parte dei docenti neo-assunti, degli standard professionali con riferimento ai seguenti criteri:

- corretto possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- corretto possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- osservanza dei doveri connessi con lo status di dipendente pubblico e inerenti la funzione docente;
- partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

Le attività formative previste per il periodo di prova sono organizzate in 4 fasi per una durata complessiva di 50 ore, descritte specificamente nel D.M., fermo restando la partecipazione del docente alle attività formative previste dall’istituzione scolastica ai sensi dell’articolo 1, comma 124 della Legge, sulla base di quanto previsto all’articolo 5:

- incontri propedeutici e di restituzione finale;
- laboratori formativi;
- “peer to peer” e osservazione in classe;
- formazione on-line.

Il periodo di prova si supera con un servizio effettivamente prestato di almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno 120 di attività didattiche.

Sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione di giorni di congedo straordinario e di aspettativa. Vale il primo mese di astensione obbligatoria per gravidanza.

Sono computabili nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni di effettivo insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per attività valutative, progettuali, formative e collegiali.

Il richiamato Decreto Ministeriale, all’Art. 5 - *Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e*

obiettivi della formazione dispone che il docente neo-immesso, con la collaborazione del docente tutor, entro il secondo mese della presa di servizio, tracci un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione strutturata.

Il Dirigente Scolastico e il docente neo-assunto, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente *tutor* e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito patto per lo sviluppo professionale, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso le attività formative e la partecipazione ad attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l'utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all'articolo 1, comma 121, della Legge.

Al termine del periodo di formazione e prova, il docente neo-assunto, con la supervisione del docente *tutor*, è chiamato a tracciare un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

Riguardo alla valutazione del periodo di formazione e di prova, essa avviene al termine dell'anno scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche - compresi gli esami di qualifica e di Stato - e la conclusione dell'anno scolastico, ad opera del Comitato di Valutazione che fornisce parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

Innanzitutto al Comitato, convocato dal Dirigente Scolastico, il docente sostiene un colloquio che prende avvio dalla presentazione delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel portfolio professionale, consegnato preliminarmente al Dirigente Scolastico che lo trasmette al Comitato almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio.

L'assenza al colloquio, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude l'espressione del parere. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili è consentito una sola volta.

All'esito del colloquio, il Comitato si riunisce per l'espressione del parere.

Il docente tutor presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative predisposte ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente neo-assunto. È compito del Dirigente Scolastico redigere specifica relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di tutoring, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il Dirigente Scolastico, che, nell'esprimersi sul docente, può discostarsene con atto motivato.

La Valutazione del periodo di formazione e di prova è a cura del Dirigente Scolastico che procede a detta valutazione sulla base dell'istruttoria compiuta, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 4 e 5 del DM e al parere del Comitato. La documentazione è parte integrante del fascicolo personale del docente.

In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il Dirigente Scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo per il docente neo-assunto.

In caso di giudizio sfavorevole, il Dirigente emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova. Detto provvedimento indicherà altresì gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia FEDERICO

Documento firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.